



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

N. 13

DEL: 26/09/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

L'anno duemila quattordici, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 9.15 presso la sala giunta del Municipio di Arzignano si è riunita l'Assemblea del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Anna Tosini.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

p Monchelato Liliana Teresa	Sindaco del Comune di Altissimo
p Gentilin Giorgio	Sindaco del Comune di Arzignano
p Ceron Renato	Sindaco del Comune di Brendola
a Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
a Dalla Costa Giovanni Pietro	Sindaco del Comune di Crespadoro
a Doro Michela	Sindaco del Comune di Gambellara
a Boschetto Giuseppe	Sindaco del Comune di Lonigo
p Sinico Roberta	Assessore delegato del Comune di Montebello Vicentino
p Peripoli Gianluca	Assessore delegato del Comune di Montecchio Maggiore
p Zaffari Diego	Assessore delegato del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p Cavaliere Gianluigi	Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Tosini

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

Il Presidente riferisce quanto segue:

“Con la legge regionale n. 17 del 27/04/2012 ad oggetto:” Disposizioni in materia di risorse idriche” la Regione Veneto, dando seguito alla normativa statale, con particolare riferimento al decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, ha attribuito a **nuovi enti** le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli art.147 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 proprie delle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5 e soppresse dal 01/01/2013.

I nuovi enti previsti dalla citata L.R. 27.04.2012, n. 17, denominati Consigli di Bacino, sono costituiti mediante convenzione tra i Comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale ottimale (A.T.O.). La suddivisione del territorio regionale in A.T.O. è stabilita anch'essa dalla legge di cui sopra, che ha confermato la precedente definizione degli stessi indicata dalla precedente L.R. 27.03.1998, n. 5.

In data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

Con successivi decreti del Presidente della Giunta regionale n. 218 del 21/12/2012 e n. 29 del 22/03/2013, in considerazione del fatto che il trasferimento delle competenze dalle precedenti Autorità d'Ambito territoriale ottimale ai nuovi Consigli di Bacino non era ancora completato alla data del 31/12/2012, data di soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato, sono stati nominati Commissari straordinari per il completamento della costituzione dei nuovi enti, a decorrere dal 1.1.2013 fino alla data del 30.06.2013.

In data 24/06/2013, entro i termini previsti dai decreti regionali citati al punto precedente, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto operativo. La procedura costitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo si è positivamente conclusa entro la scadenza degli incarichi commissariali in data 24/06/2013, che è dunque la data di riferimento da considerare per la costituzione del nuovo ente istituito dalla legge regionale correlata all'individuazione degli organi di governo e di rappresentanza dei nuovi Enti.

Con la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 27/09/2013 si è proceduto all'aggiornamento delle quote di rappresentanza previste nell'art.6, comma 2, della convenzione istitutiva stipulata il 29/10/2012 secondo i risultati derivanti dal 15° censimento della popolazione 2011.

Con le precedenti deliberazioni dell'Assemblea n. 10 e n. 11 del 19/09/2014 si è proceduto, a seguito del recente rinnovo dei consigli comunali in otto Comuni dell'ATO Valle del Chiampo, alla rielezione rispettivamente del Comitato istituzionale e del Presidente in virtù di quanto stabilito dagli artt. 11, comma 4, e 14, comma 1, della convenzione istitutiva.

La Legge regionale n. 17 del 27/04/2012 prevede all'art. 9 che i Consigli di Bacino istituiscono i comitati consultivi degli utenti cui la legge stessa attribuisce le seguenti funzioni:

- Controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico;
- Controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni;
- Partecipazione all'elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.

L'art.12, comma 3, della legge 17/2012 prevede che la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei medesimi Comitati consultivi, cui essi devono attenersi a norma dell'art.9, comma 2.

In merito alla partecipazione degli utenti vigono altresì le disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale all'art. 162, comma 1, prevede che il gestore del servizio idrico integrato assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate.

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 24 giugno 2014 ad oggetto: " Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9 e art. 12, comma 3", pubblicata nel B.u.r.n.69 del 15 luglio 2014, la Regione ha promulgato le direttive per la formazione ed il funzionamento dei Comitati consultivi degli utenti, approvando lo schema di regolamento contenuto nell'Allegato A alla DGR 1058/2014, che disciplina le modalità di formazione e le competenze dei Comitati con il seguente articolato:

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato.
- Art. 3 - Competenze del Comitato.
- Art. 4 - Composizione del Comitato.
- Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità.
- Art. 6 - Modalità di costituzione
- Art. 7 - Attribuzioni del presidente.
- Art. 8 - Segretaria del Comitato.
- Art. 9 - Risorse economiche.
- Art. 10 - Accesso agli atti.
- Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino.
- Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato.
- Art. 13 - Durata del Comitato.
- Art. 14 - Convocazioni del Comitato.
- Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative.
- Art. 16 - Pubblicità dei lavori.
- Art. 17 - Modifiche al presente regolamento.

In merito alla composizione il Comitato:

1. Deve essere formato nel rispetto dei criteri di pluralismo e della rappresentatività;
2. Rappresenta le associazioni e le organizzazioni operanti nell'A.T.O. nei seguenti ambiti specifici:
 - TUTELA DEI CONSUMATORI
 - ECONOMICO
 - AMBIENTALE
 - INTERESSATE ALL'ASPETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
3. Deve garantire un'omogenea provenienza geografica dei componenti;
4. E' costituito nel caso dell'ATO Valle del Chiampo da un numero di componenti **non superiore a 9** in quanto la popolazione risultante dall'ultimo censimento della popolazione è superiore a 100.000 abitanti come da seguente prospetto:

	comune	abitanti censimento 2011
1	Altissimo	2.266
2	Arzignano	25.589
3	Brendola	6.722
4	Chiampo	12.859
5	Crespadoro	1.452
6	Gambellara	3.319
7	Lonigo	15.581
8	Montebello Vicentino	6.531
9	Montecchio Maggiore	23.315
10	Montorso Vicentino	3.179
11	Nogarole Vicentino	1.136
12	San Pietro Mussolino	1.613
13	Zermeghedo	1.358
		104.920

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

- In merito alla procedura di costituzione del Comitato:
 1. l'Assemblea d'Ambito, entro 60 giorni dalla pubblicazione della D.G.R.V. n. 1058 del 24.06.2014, approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti secondo lo schema riportato nell'allegato A alla delibera regionale;
 2. Il Presidente del Consiglio di Bacino istituisce, entro i 30 giorni successivi alla deliberazione dell'Assemblea di approvazione del regolamento, un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato con le modalità previste nel regolamento stesso;
 3. Entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra, il Presidente del Consiglio di Bacino nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento e lo convoca in prima seduta;
- In merito al funzionamento del Comitato:
 1. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio presidente e un vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del presidente le funzioni del medesimo sono esercitate dal componente più anziano d'età.
 2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Consiglio di bacino.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
 Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Tot. Presenti:	9
Tot. Quote presenti:	683

9	683	0	0	0	0
Tot. Favorevoli	Tot. Quote favorevoli	Tot. Astenuti	Tot. Quote astenuti	Tot. Contrari	Tot. Quote contrari

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

In conformità all'esito, debitamente accertato e proclamato, della votazione;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto stabilito dalla DGRV n. 1058 del 24/06/2014, il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti nel testo allegato alla presente;
2. Di incaricare il Direttore dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
 Dott. Giorgio Gentilini



IL DIRETTORE
 Dott.ssa Anna Tosini

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE
 26/09/2014

IL DIRETTORE
 Dott.ssa Anna Tosini



Parere contabile espresso:

NON DOVUTO
 26/09/2014

IL DIRETTORE
 Dott.ssa Anna Tosini



A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9
DGRV N. 1058 DEL 24/06/2014

Approvato con deliberazione
dell'Assemblea d'Ambito
n. 13 del 26/09/2014

INDICE

CAPO I – Disposizioni di Principio

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato.
- Art. 3 - Competenze del Comitato.

CAPO II – Costituzione del Comitato

- Art. 4 - Composizione del Comitato.
- Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità.
- Art. 6 - Modalità di costituzione
- Art. 7 - Attribuzioni del presidente.
- Art. 8 - Segreteria del Comitato.
- Art. 9 - Risorse economiche.
- Art. 10 - Accesso agli atti.
- Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino.
- Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato.
- Art. 13 - Durata del Comitato.

CAPO III – Adunanze del Comitato

- Art. 14 - Convocazioni del Comitato.
- Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative.
- Art. 16 - Pubblicità dei lavori.

CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali

- Art. 17 - Modifiche al presente regolamento.

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

Capo I – Disposizioni di Principio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 24/06/2014 disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti dell'A.T.O. Valle del Chiampo (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e di ogni altro soggetto pubblico o privato.
2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

Art. 3 - Competenze del Comitato

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo.
2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.
3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

CAPO II – Costituzione del Comitato

Art. 4 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più Gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.
2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.
3. Nel rispetto del principio del **pluralismo**, il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'A.T.O. Valle del Chiampo:

- In ambito della tutela dei consumatori,
- In ambito economico,
- In ambito ambientale,
- o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato,

e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.
4. Il principio della **funzionalità** sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 9 conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24/06/2014.

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.
2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:
 - a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'A.T.O. Valle del Chiampo;
 - b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
 - c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
 - d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
 - e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
 - f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.
3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 6 - Modalità di costituzione

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, il Consiglio di Bacino istituisce un **albo** cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.
2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n. 9 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.
4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24/06/2014, che ha approvato lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.
5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.
6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
 - b. trasmette al Presidente del Consiglio di Bacino i pareri di cui all'art. 3;
 - c. rappresenta il Comitato nelle relazioni istituzionali con il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

Art. 8 – Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa del Consiglio di Bacino, all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenza operativa.
2. L'attività della segreteria consiste in particolare nei seguenti compiti:
 - a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
 - b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

Art. 9 – Risorse economiche

La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è onorifica ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 10 - Accesso agli atti

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.
3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.
2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro il giorno stesso dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.
2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

rappresentante da parte del Presidente del Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.

3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

Art. 13 - Durata del Comitato

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

2. Ad ogni rinnovo il Presidente del Consiglio di Bacino darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Il Presidente del Consiglio di Bacino dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

CAPO III – Adunanze del Comitato

Art. 14 - Convocazioni del Comitato

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.

2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.

3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.

5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio di Bacino.

6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore del Consiglio di Bacino.

Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.

3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

Art. 16 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzienti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.

3. Una copia dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione.

A.A. n. 13 del 26/09/2014
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.

CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 - Modifiche al presente regolamento

I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento, limitatamente al capo III disciplinante le modalità di funzionamento del Comitato, sono adottati dal Comitato e sono approvati a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.